

COMUNE DI TRISSINO

PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del 30/10/1995 (pubblicata all' albo Pretorio dal 16/11/1995 al 01/12/1995, divenuta esecutiva il 13/03/1996, ripubblicata dal 13/03/1996 al 28/03/1996)
- Entrato in vigore il 01 gennaio 1996
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 28/02/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Lora

VISTO l' articolo 32 della Legge 142/90;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri cui all' art. 53 della Legge n° 142/90 allegati al presente atto;

A SEGUITO DI VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

PRESENTI e VOTANTI : n. 17,
VOTI FAVOREVOLI : N. 17

DELIBERA

- 1) di stabilire il termine per il pagamento nel 31 marzo di ogni anno, modificando in tal senso la previsione di cui all' art. 19 comma 3 del regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni che va così scritto: "L' imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l' importo annuale sia superiore a lire 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 dicembre";
- 2) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportare, l' aumento delle tariffe per l' applicazione dell' Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni recepite dal capo I del D.Lgs. 507/93, nella misura del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- 3) di disporre, ai sensi del 2° comma del D.Lgs. 507/93, l' invio alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze di copia autentica della presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua adozione;

oc/tariffe pubblicità (del CC/varie)

COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507)**

INDICE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Funzionario responsabile

CAPO II – Disciplina della pubblicità

- Art. 5 - Fonti normative
- Art. 6 - Forme pubblicitarie non autorizzate
- Art. 7 - Tipologie dei mezzi pubblicitari
- Art. 8 - Autorizzazioni
- Art. 9 - Obblighi del titolare dell' autorizzazione
- Art. 10- Dichiarazione

CAPO III – Piano generale degli impianti pubblicitari

- Art. 11- Criteri generali
- Art. 12- Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II

DISCIPLINA DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – Disciplina generale

- Art. 13- Applicazione dell' imposta e del diritto

CAPO II – Imposta sulla pubblicità – disciplina

- Art. 14- Presupposto dell' imposta
- Art. 15- Soggetto passivo
- Art. 16- Deliberazione delle tariffe
- Art. 17- Modalità di applicazione dell' imposta sulla pubblicità
- Art. 18- Rettifica ed accertamento d' ufficio
- Art. 19- Pagamento dell' imposta e del diritto

CAPO III – Imposta sulla pubblicità – tariffe

- Art. 20- Tariffe
- Art. 21- Pubblicità ordinaria
- Art. 22- Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art. 23- Pubblicità con veicoli dell' impresa
- Art. 24- Pubblicità con pannelli luminosi
- Art. 25- Pubblicità con proiezioni
- Art. 26- Pubblicità varia
- Art. 27- Imposta sulla pubblicità – riduzioni ed esoneri

CAPO IV – Il servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 28- Finalità
- Art. 29- Affissioni – prenotazioni – registro cronologico
- Art. 30- Criteri e modalità per l' espletamento del servizio

CAPO V – Diritto sulle pubbliche affissioni – tariffe

- Art. 31- Tariffe – applicazione e misure
- Art. 32- Tariffa – riduzioni – esenzioni

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I – Sanzioni

- Art. 33- Sanzioni tributarie
- Art. 34- Interessi
- Art. 35- Sanzioni amministrative

CAPO II – Contenzioso

- Art. 36- Giurisdizione tributaria
- Art. 37- Procedimento

CAPO III – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 38- Accertamenti e rettifiche d' ufficio
- Art. 39- Entrata in vigore – effetti

ALLEGATI

TABELLA A – TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA'

TABELLA B – RIDUZIONI ED ESENZIONI IMPOSTA DI PUBBLICITA'

TABELLA C – TARIFFE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

TABELLA D – RIDUZIONI ED ESENZIONI DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Trissino della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.

Art. 2
Classificazione del Comune

1. La popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1993, penultimo precedente a quello 1995, anno in corso al momento di adozione del presente regolamento, dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., risulta costituita da n. 7.473 abitanti. Il Comune è pertanto classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe quinta.

Art. 3
Gestione del servizio

1. La scelta della forma di gestione del servizio compete al Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione, mediante apposita convenzione, a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4
Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta, il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile del servizio al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore, in possesso di qualifica funzionale pari almeno alla sesta.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento, il nome del funzionario responsabile.
4. Qualora la gestione del servizio sia affidata in concessione, le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al Concessionario.
5. Nel caso di affidamento in concessione, l'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici alla vigilanza ed al controllo sulla gestione, anche mediante accesso agli atti. Il servizio sarà comunque esercitato sotto il controllo diretto del funzionario responsabile, o di altro personale da lui delegato che potrà disporre le opportune verifiche ed ispezioni.
Il concessionario o il suo incaricato dovranno mettere a disposizione degli uffici comunali, per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni, gli atti e documenti inerenti alla gestione del servizio.

CAPO II Disciplina della pubblicità

Art. 5 Fonti normative

1. L'effettuazione della pubblicità sul territorio del Comune è disciplinata:
 - a. dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b. dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Nuovo Codice della Strada ed integrazioni e modifiche);
 - c. dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
 - d. dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
 - e. dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico);
 - f. dalle norme del presente regolamento
 - g. dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni amministrative

Art. 6 Forme pubblicitarie non autorizzate

1. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 35.

2. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
3. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dal D. Lgs. N. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come riportate nell' art. 35 del presente regolamento.

Art. 7

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
 - a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell' art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici", esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all' esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appreso:
 - a. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all' interno ed all' esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell' impresa".

Per l' effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, anelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall' impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell' impresa.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. la pubblicità varia comprende:
 - a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, di seguito definita "pubblicità da aeromobili",
 - c. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 8 Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall' art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal "funzionario responsabile". La relativa istanza dev' essere corredata con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo "nullaosta tecnico" dell' ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell' art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell' autorizzazione presenta la domanda al protocollo comunale, in duplice esemplare, allegando:
 - a. una autodichiarazione redatta, sottoscritta ed autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l' indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c. una planimetria con indicata la posizione nella quale s' intende collocare il mezzo;
 - d. il nullaosta tecnico dell' ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a. della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b. del funzionario responsabile del procedimento;
 - c. della ubicazione del suo ufficio e del numero di telefono;
 - d. dell'avvio del procedimento e del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo il parere della commissione edilizia comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il funzionario responsabile concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
 5. In caso di deroghe al regolamento, comunque consentite dalla normativa vigente, la competenza al rilascio delle autorizzazioni è attribuita al sindaco.
 6. Il funzionario responsabile provvede agli adempimenti di cui all'art. 53, commi 9 e 10 D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Art. 9

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. garantire l'installazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle normative esistenti, in particolare quelle previste a tutela della circolazione di veicoli e persone;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti, possano derivare a persone o cose.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall' art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Il titolare dell' autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l' obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l' installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio – assenso da parte del Comune.

Art. 10 Dichiarazione

1. Ottenuta l' autorizzazione prevista dall' art. 8, il soggetto passivo dell' imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Comune, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e succ. modificazioni dal d.p.r. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell' imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l' integrazione dell' imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l' attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune o Concessionario, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese postali per l' utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell' imposta entro il 31 gennaio dell' anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

CAPO III Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 11 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano generale degli impianti si informa ai seguenti obiettivi:
 - salvaguardia del territorio comunale dall' inquinamento visivo e dal degrado derivante dall' indiscriminata attività di affissione della pubblicità;
 - contenimento e controllo dei livelli di affollamento pubblicitario;

- concentrazione ed incremento delle quantità di informazioni su Trissino, per favorire la conoscenza del suo territorio;
 - riequilibrio e redistribuzione sul territorio comunale della pubblicità, mediante la dislocazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni ;
 - rivitalizzazione delle zone marginali e periferiche;
 - razionalizzazione della pubblicità lungo la rete stradale, al fine di limitarne l' impatto negativo sulla circolazione veicolare, con conseguente eliminazione delle situazioni di pericolo e confusione per il traffico veicolare e pedonale;
 - pianificazione ed incentivazione delle informazioni di pubblico interesse.
3. Il piano determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, nonché la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale .
4. Per l' installazione di mezzi pubblicitari all' interno dei centri storici il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l' installazione può essere consentita.
5. Per l' installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
6. Nell' interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell' ente proprietario:
- a. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l' installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi;
 - b. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l' installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c. le tipologie e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
7. Il piano comprende, inoltre:
- a. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l' installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell' interno e dell' esterno;
 - b. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

8. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l' applicazione dell' imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell' art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
9. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
10. Dall' entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle domande per l' installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
11. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con la decorrenza dall' anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell' espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 12

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell' art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 7.473 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 280, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a. = mq. 25, pari al 9% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b. = mq. 252, pari al 90% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c. = mq. 3, pari all' 1% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a. vetrine per l' esposizione di manifesti;

- b. stendardi porta manifesti;
 - c. posters per l' affissione di manifesti;
 - d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l' affissione di manifesti;
 - e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f. da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g. da altri spazi ritenuti idonei dal funzionario responsabile, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l' affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l' indicazione "Comune di Trissino – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell' impianto.
6. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascun impianto:
- a. la destinazione dell' impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b. l' ubicazione;
 - c. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l' impianto contiene;
 - e. la numerazione dell' impianto ai fini delle sua individuazione.
7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l' elenco degli impianti con il numero distintivo, l' ubicazione, la destinazione e la superficie.
8. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell' anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL' IMPOSTA DELLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEIL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disciplina generale

Art. 13
Applicazione dell' imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un' imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune di Trissino.

CAPO II
Imposta sulla pubblicità – Disciplina

Art. 14
Presupposto dell' imposta

1. E' soggetta all' imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevati ai fini dell' imposizione:
 - a. i messaggi diffusi nell' esercizio di un' attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un' attività.

Art. 15
Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidamente al pagamento dell' imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è tenuto all' obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell' imposta. Allo stesso è notificato l' eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell' imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il responsabile del servizio notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al

pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d' imposta, accessori e spese.

Art. 16

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell' anno successivo, qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s' intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall' adozione.

Art. 17

Modalità di applicazione dell' imposta sulla pubblicità

1. L' imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L' imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all' imposta per la superficie corrispondente all' ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L' imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L' imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l' efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell' utenza all' esterno od all' interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall' ufficio Pubblicità e pubbliche affissioni, previo pagamento dell' imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell' esposizione. Quando il collocamento diretto di locandina ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta

dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
12. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10, la pubblicità ordinaria si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 18

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - l'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome.
5. Nel caso di gestione in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 19
Pagamento dell' imposta e del diritto

1. Il pagamento dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario del Comune. L' importo è arrotondato a L. 1000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L' attestazione dell' avvenuto pagamento dell' imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 10. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l' attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d' imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L' imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all' anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell' effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L' imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l' importo annuale sia superiore a lire 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 dicembre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia presso la Tesoreria Comunale. In caso di affidamento del servizio in concessione il pagamento va effettuato su conto corrente postale intestato al concessionario. L' attestazione del pagamento del diritto è allegata alla commissione per l' affissione dei manifesti.
5. La riscossione coattiva dell' imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l' avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
6. I crediti del Comune relativi all' imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell' art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune o al Concessionario. Il Comune o il Concessionario provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III
Imposta sulla pubblicità – Tariffe

Art. 20
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno con riferimento alla classe quinta ed alla tipologia di mezzi pubblicitari.
2. Le tariffe vigenti per l' anno 1996 sono riportate nell' allegato al presente regolamento.

Art. 21
Pubblicità ordinaria

1. L' imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all' art. 7, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l' art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 17.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all' esposizione diretta di tali mezzi, si applica l' imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all' art. 17, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall' effettiva durata dell' utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell' imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell' imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell' imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d' imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell' art. 17.

Art. 22
Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L' imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 7, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell' art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 17.

2. Per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell' art. 21, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l' imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l' imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l' imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 23

Pubblicità con veicoli dell' impresa

1. L' imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l' impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma, circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell' imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l' imposta per l' indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell' indirizzo dell' impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L' attestazione dell' avvenuto pagamento dell' imposta deve essere conservata ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 24

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L' imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 7, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero di messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe quinta, dal primo comma dell' art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all' art. 17.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L' imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell' impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 25
Pubblicità con proiezioni

1. L' imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 6, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe quinta, dal quarto comma dell' art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 26
Pubblicità varia

1. La tariffa dell' imposta per la pubblicità effettuata:
 - 1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe quinta, dal primo comma dell' art. 15 del D. Lgs. 507/93. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all' art. 17, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.
 - 1.2. da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe quinta dall' art. 15, secondo comma, del D. Lgs. 507/93.
 - 1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe quinta, dall' art. 15, secondo comma del D. Lgs. 507/93.
 - 1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente della dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe quinta, dal quarto comma dell' art. 15 del D. Lgs. 507/93.
 - 1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe quinta, dal quinto comma dell' art. 15 del D. Lgs. 507/93.

Art. 27

Imposta sulla pubblicità – Riduzioni ed esenzioni

1. Le riduzioni e le esenzioni dell' imposta sulla pubblicità sono previste dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e sono dettagliatamente riportate nell' allegato B del presente regolamento.

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 28

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l' affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell' esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l' affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all' art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all' art. 12, comma 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
4. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l' effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all' art. 12, comma 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell' art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell' imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 21.
5. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall' art. 12. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva revisione delle ripartizione degli spazi.

Art. 29

Affissioni – Prenotazioni – Registro cronologico

1. L' affissione s' intende prenotata dal momento in cui perviene all' ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall' attestazione dell' avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell' apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile o il Concessionario del servizio risponde dell' ordinata e regolare tenuta del registro. Il registro cronologico è tenuto presso l' ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 30

Criteri e modalità per l' espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all' ufficio Pubbliche Affissioni, nell' orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l' affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l' oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all' ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l' ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
5. La durata dell' affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l' ufficio Pubbliche Affissioni mette a sua disposizione l' elenco delle posizioni utilizzate con l' indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell' ufficio Pubbliche Affissioni, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell' effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l' ufficio Pubbliche Affissioni provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l' indicazione del periodo nel quale si ritiene che l' affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all' ufficio Pubbliche Affissioni entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni

negli stessi previste. L' annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l' ufficio Pubbliche Affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell' avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l' ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti non consenta di provvedere all' affissione di tutti i manifesti pervenuti o per la durata inferiore a quella richiesta, l' ufficio provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l' ufficio provvede all' affissione nei termini e per le quantità rese note all' utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell' utente presso l' ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l' invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l' ufficio ad effettuare il conguaglio fra l' importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.
12. L' ufficio ha l' obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l' affissione senza la relativa commissione formale e l' attestazione dell' avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz' altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.
15. Nell' ufficio Pubbliche Affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta.
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l' elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico delle commissioni
16. Le disposizioni previste del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l' imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V
Diritto sulle pubbliche affissioni – tariffe

Art. 31
Tariffe – Applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell' interesse del quale viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell' imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell' art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni vigente per l' anno 1996 è riportata nell' allegato al presente regolamento.

Art. 32
Tariffe – Riduzioni ed esenzioni

1. Le riduzioni e le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono previste dagli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e sono riportate nell' allegato al presente regolamento.

TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie

CAPO I
Sanzioni

Art. 33
Sanzioni tributarie

1. Per l' omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione cui all' art. 10 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell' imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all' ammontare dell' imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l' art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993.
2. Per l' omesso o tardivo pagamento dell' imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall' applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell' imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell' accertamento.

Art. 34 Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l' imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell' effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 35 Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell' Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l' effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del d. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l' ammontare della sanzione è notificato agli interessi entro 150 giorni dall' accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all' interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell' immobile occupato entro il termine nell' avviso stesso

stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune o il Concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta e del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 33 e 34.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune e dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, nonché all'impiantistica comunale ed all'attuazione, aggiornamento e revisione del piano generale degli impianti.

CAPO II Contenzioso

Art. 36 Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 37 Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti avverso i quali è proponibile il ricorso devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

Accertamenti e rettifiche d' ufficio

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d' ufficio dell' imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data di in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all' art. 23 del predetto decreto.

Art. 39

Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell' art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l' esecutività della relativa deliberazione.

TABELLA ALLEGATO A)

PUBBLICITA' ORDINARIA

Insegne – cartelli – locandine – targhe – stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto successivamente:

LIRE 16.000 x mq. per anno solare

Per le fattispecie che abbiano durata non superiore a tre mesi : per ogni mese o frazione, maggiorazione di un decimo;

Per la pubblicità che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5: maggiorazione del 50%

Per la pubblicità che abbia una superficie superiore a metri quadrati 8,5: maggiorazione del 100%

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all' interno o all' esterno di veicoli di uso pubblico o privato si applica:

LIRE 16.000 x mq. per anno solare

Per la pubblicità che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5: maggiorazione del 50%

Per la pubblicità che abbia una superficie superiore a metri quadrati 8,5: maggiorazione del 100%

Per i veicoli ad uso pubblico: l' imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;

per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana: l' imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato: l' imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;

per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa con autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.

LIRE 144.000

Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata

Per la pubblicità effettuata per conto proprio con veicoli di proprietà dell'impresa con autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.

LIRE 48.000

Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio con veicoli di proprietà dell' impresa con motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie

LIRE 48.000

Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata

TABELLA B

RIDUZIONI ED ESENZIONI – IMPOSTA PUBBLICITA’

LA TARIFFA DELL’ IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E’ RIDOTTA DEL 50% NEI SEGUENTI CASI:

- Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

SONO ESENTI DALL’ IMPOSTA:

- La pubblicità realizzata all’ interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all’ attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all’ attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per vetrina o porta di ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d’ ingresso dei locali o nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’ attività svolta: gli avvisi riguardanti la locazione e compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.
- la pubblicità all’ interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei predetti locali;
- la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali, pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all’ interno nelle vetrine e sulle porte d’ ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all’ interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’ attività esercitata dall’ impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’ esterno delle stazioni stesse o lungo l’ itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all’ interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, e delle navi;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- le insegne, le targhe e simili apposte per l' individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TABELLA C

TARIFFE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito elencati è la seguente:

FINO A 10 GIORNI

LIRE 2.200

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5

LIRE 660

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%

DIMENSIONE MANIFESTI	FOGLI
70 x 100	1
100 x 140	2
100 x 200	3
140 x 200	4
200 x 280	8 (con maggiorazione del 50%)
600 x 280	24 (con maggiorazione del 50% fino a 12 fogli e con maggiorazione del 100% da più di 12 fogli)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi è applicata una maggiorazione del 10% con un minimo di Lire 50.000 per commissione.

TABELLA D

RIDUZIONI ED ESENZIONI DIRITO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l' esenzione;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per manifesti relativi ad attività politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari..

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività e le funzioni istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell' ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province in materia di tributi;
- i manifesti dell' autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- per ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.